



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 540 del 22/06/2021

Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

**Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA UOC AFFARI LEGALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N.92 DEL 21.07.2020**

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 22/06/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA UOC AFFARI LEGALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N.92 DEL 21.07.2020

Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso che,

- Con deliberazione n. 92 del 21/07/2020 è stato adottato il Regolamento per l'Organizzazione ed il funzionamento dell'Avvocatura aziendale e per l'attribuzione dei compensi professionale agli avvocati aziendali;
- L'art. 3, comma 7 del suddetto regolamento prevede l'attribuzione del 5% e dell'85% delle competenze legali, recuperate nei confronti delle parti soccombenti, in favore, rispettivamente, del personale del Comparto e dell'avvocatura;

Considerato che,

- con nota prot. 14134 del 03/05/2021 è pervenuta alla UOC Gestione Risorse Umane la richiesta di pagamento, a firma dell'Avv. Di Biase Chiara, Direttore UOC Affari Legali, delle competenze recuperate a seguito di conclusione dell'attività esecutiva sui seguenti atti:
- Tar Campania, Napoli RG 3165/2020 – Sentenza n. 1038/2021 – Becton Dickinson
- Tar Campania, Napoli RG 2000/2020 – Ordinanza n. 292/2020 – Collexion Services srl
- l'ammontare dei diritti ed onorari complessivi è pari ad € 4.711,85 così ripartiti:
 - o 10% in favore dell'Amministrazione: € 471,19
 - o 5% in favore del Comparto (Dott. Nicola Riccio, Dott.ssa Marica Maiorano, dott.ssa Chiara Mercaldo, Dott.ssa Giovanna Gabriella Perrotta, Sig. Salvatore Russo): € 235,59
 - o 85% in favore dell'Avv. Di Biase: € 4.005,07;

Considerato, altresì,

che la UOC Gestione Economico Finanziaria ha confermato l'avvenuto incasso e la regolarizzazione sul conto del Tesoriere delle somme sopra citate, dandone comunicazione alla UOC Affari Legali;

che l'art. 5 del suddetto Regolamento prevede che i compensi professionali in parola siano corrisposti con determina di liquidazione adottata dal Dirigente/Direttore Responsabile dell'UOC Gestione Risorse Umane;

Visti

l'art. 13 del citato Regolamento che prevede l'applicazione delle disposizioni in esso contenute anche ai provvedimenti già pronunciati alla data di pubblicazione dello stesso e per i quali non si è ancora provveduto;

l'art.1 co. 208 della Legge 23 dicembre 2005, n.266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2006), che espressamente prevede che le

Determinazione Dirigenziale

somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro;

Ritenuto, per quanto in premessa,

di dover provvedere, nei confronti dei sopracitati dipendenti, alla liquidazione delle somme innanzi citate con la prossima stipendialità utile;

DETERMINA

Per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. **LIQUIDARE** con la prossima stipendialità utile l'ammontare, comprensivo degli oneri contributivi a carico dell'Ente, pari ad:
 - € 235,59, suddivisi in parti uguali, pari ad € 47,12, fra tutti i dipendenti del Comparto afferenti alla UOC Affari Legali, ovvero Dott. Nicola Riccio, Dott.ssa Marica Maiorano, dott.ssa Chiara Mercaldo, Dott.ssa Giovanna Gabriella Perrotta, Sig. Salvatore Russo; € 4.005,07, alla dipendente Avv. Chiara Di Biase;
2. **DARE MANDATO** alla UOC GEF di attribuire a questa Amministrazione l'importo di € 471,19, secondo previsione regolamentare;
3. **IMPUTARE** l'importo di € 4.711,85 al conto n. 5.02.02.02.15.0 "Incentivi al personale per collaborazioni attività di consulenza non sanitaria";
4. **DISPORRE** che l'IRAP sia a carico dell'AORN, come previsto dall'art. 6 del Regolamento;
5. **TRASMETTERE copia della presente**
 - alla Direzione Generale, Direzione Sanitaria, alla Direzione Amministrativa, alle UU.OO.CC.: Affari Legali, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, al Collegio Sindacale ai sensi di legge;
6. **RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l'evidenziata urgenza di provvedere al pagamento.

Dirigente amministrativo
Dott. Antonio De Falco

Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Luigia Infante

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Richiesta compensi professionali.

Da **affarilegali@ospedalecasertapec.it** <affarilegali@ospedalecasertapec.it>
A **gestione risorse umane** <gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it>
Cc **Gestione Economico Finanziario** <gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it>
Data lunedì 3 maggio 2021 - 14:18

Si trasmette quanto in allegato.
Distinti saluti.

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
U.O.C. Affari Legali

0823/232566
0823/232520
0823/232528

Informativa Privacy - Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola (ed eventualmente i suoi allegati) Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

compensi (1).pdf



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Alla UOC G.R.U.

p.c. Alla UOC Economico Finanziaria

Oggetto: richiesta compensi professionali-

1. Tar Campania, Napoli, RG 3165/2020 – Sentenza n. 1038/2021 Becton Disckinson
2. Tar Campania, Napoli, RG 2000/2020 – ordinanza n.292/2020- Collextion Services srl

Ai sensi dell'art.3 comma 6 e 13 e dell'art. 5 comma 2 del regolamento della U.O.C. Affari Legali, approvato con atto deliberativo n. 92 del 21.7.2020, si richiede il pagamento delle competenze recuperate a seguito dei giudizi in oggetto per la somma complessiva di euro 4911,85 , come di seguito specificate.

- Tar Campania, Napoli, RG 3165/2020 – Sentenza n. 1038/2021 -Becton Disckinson
Somma liquidata in sentenza 3000,00 euro oltre accessori di legge.

Somma incassata euro 4200,00 (cfr bonifico allegato) così suddivisa

euro 3000,00 compensi .

euro 450,00 = 15% spese generali

euro 759,40 = 23.80% oneri riflessi

- Tar Campania, Napoli, RG 2000/2020 – ordinanza n.292/2020- Collextion Services srl

Somma liquidata in ordinanza 500,00 euro oltre accessori

Somma incassata euro 711,85 euro (bonifico allegato) così suddivisa:

euro 500,00 compensi

euro 75,00= 15% spese generali

euro 136,85= 23.80% oneri riflessi

Secondo il disposto dell'art.64 del CCNL Dirigenza PTA 1996 e la regolamentazione dettata dalle deliberazioni n.92/2020 i compensi liquidati e incassati seguono la seguente suddivisione:



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

10% in favore dell' amministrazione

5% in favore del comparto

85% in favore dell'avvocato costituito (Avv.Di Biase)

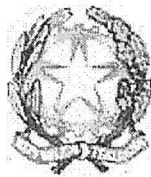
Gli importi dovranno essere accreditati sulla prossima mensilità.

Distinti saluti

Il Direttore U.O.C. Affari Legali
Avv. Chiara Di Biase

Pubblicato il 17/02/2021

N. 01038/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03165/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3165 del 2020, proposto da
Becton Dickinson Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Aorn Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dall'avvocato Chiara Di Biase, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

nei confronti

Icu Medical Europe s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari, Gabriele Grande, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- del provvedimento del 21 maggio 2020, con cui l'Azienda Ospedaliera di Caserta comunicava l'aggiudicazione del lotto 1 della procedura aperta indetta

su Mepa Consip - RDO n. 2459842 e relativa alla “fornitura di dispositivi preparazione per terapie antitumorali” alla Icu Medical Europe s.r.l.;

- del precedente richiamato verbale n. 1 del 15 maggio 2020 con cui la Commissione Giudicatrice in seduta riservata procedeva alla valutazione delle schede tecniche e alla visualizzazione delle campionature presentate dalle concorrenti;

- del verbale n. 4 del 9 luglio 2020, comunicato il successivo 10 luglio 2020, con cui la Commissione Giudicatrice confermava l'idoneità dell'offerta tecnica presentata da Icu Medical ed i relativi punteggi ad essa precedentemente attribuiti, nonché di tutti i verbali, operazioni e determinazioni della Commissione di Gara, oltre ad ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa;

- nonché, in subordine per la condanna al risarcimento dei danni tutti subiti dalla società Becton Dickinson Italia s.p.a. in conseguenza dell'illegittima aggiudicazione del predetto lotto 1 alla controinteressata ICU MEDICAL, nonché del successivo contratto eventualmente stipulato in forma digitale, da ristorare in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente economico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Aorn Caserta e di Icu Medical Europe s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio all'udienza del giorno 11 gennaio 2021, tenuta da remoto con modalità Microsoft teams, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 8 settembre 2020, la società Becton Dickinson Italia s.p.a. ha impugnato il provvedimento dell'Azienda

Ospedaliera di Caserta del 21 maggio 2020, recante l'aggiudicazione in favore della Icu Medical Europe s.r.l. della procedura aperta indetta su Mepa Consip - RDO n. 2459842, limitatamente al lotto 1 avente ad oggetto la fornitura di dispositivi di preparazione per terapie antitumorali, nonché del verbale della Commissione giudicatrice del 9 luglio 2020, con cui la S.A., pronunciandosi sull'istanza di autotutela proposta dalla ricorrente, seconda graduata, confermava le valutazioni di idoneità dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, sottese al censurato provvedimento di aggiudicazione.

2. A sostegno della proposta impugnativa, Becton Dickinson Italia s.p.a. ha dedotto, in un unico motivo in diritto, vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, lamentando -questo in estrema e doverosa sintesi il contenuto delle doglianze - che la Commissione giudicatrice avrebbe omissis di rilevare le evidenti difformità tecniche che, a suo dire, presenterebbero i dispositivi offerti in gara dalla società controinteressata rispetto a quanto stabilito dalla *lex specialis*.

3. Si sono costituite in giudizio per resistere all'avverso ricorso l'Aorn Caserta e la Icu Medical Europe s.r.l., eccependo in via preliminare di rito la sua irricevibilità, stante la tardività della notifica e insistendo nel merito per la reiezione del gravame, assunto come infondato in fatto e in diritto.

In sede di memoria conclusionale la controinteressata ha inoltre eccepito l'improcedibilità del ricorso, stante la mancata impugnazione della successiva deliberazione del D.G. n. 204 del 16 settembre 2020, recante, in tesi, una nuova aggiudicazione della gara.

4. Respinta l'istanza cautelare in ragione dell'assenza di *periculum*, essendo già esaurita la fornitura, il giudizio è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza dell'11 gennaio 2021, tenutasi con modalità telematiche.

DIRITTO

5. E' controversa l'idoneità dei dispositivi medici offerti, in relazione alla procedura in esame, dalla società aggiudicataria ICU Medical a costituire un "sistema chiuso" in conformità ai requisiti descritti dalla disciplina di gara, sia

in termini “qualitativi”, in quanto il sistema offerto, in tesi della ricorrente, non garantirebbe l'assenza di contaminazioni e la perfetta tenuta dei farmaci antiblastici al momento delle operazioni di somministrazione, che in termini meramente “quantitativi”, ovvero con specifico riferimento al fabbisogno presunto indicato in sede di gara, non avendo offerto un numero di dispositivi sufficiente a garantire almeno 34.000 preparazioni.

6. Costituisce questione preliminare all'esame di merito delle censure lo scrutinio delle spiegate eccezioni di tardività del ricorso formulate sia dall'Azienda Ospedaliera resistente che dalla società controinteressata, che impone di stabilire se sia idoneo ad impedire il consolidarsi degli effetti del provvedimento di aggiudicazione della gara il gravame proposto, non direttamente e tempestivamente avverso quest'ultimo, bensì contro il successivo diniego di autotutela, che, in tesi di parte, costituirebbe l'atto effettivamente lesivo, in quanto recante la definitiva conferma dell'aggiudicazione precedentemente disposta dalla stazione appaltante, all'esito della valutazione degli specifici profili di censura introdotti in via stragiudiziale dalla stessa controinteressata.

6.1 L'eccezione è fondata.

6.2 Sul punto va richiamata la costante giurisprudenza (*cfr.*, fra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, nn. 4356/2013, 2449/2013, 4593/2012 e 2842/2011; sez. V, n. 2554/2010) che ha chiarito che i termini previsti per la proposizione dei ricorsi davanti al giudice amministrativo avverso gli atti lesivi per l'interessato nell'ambito di una gara pubblica non possono essere riaperti sollecitando il potere di autotutela dell'Amministrazione, dovendo procedersi alla loro tempestiva impugnativa. Diversamente opinando, infatti, la richiesta di un intervento in autotutela comporterebbe l'elusione del sistema dei termini decadenziali previsti *in subiecta materia*, vanificando l'esigenza sottesa alla normativa di una celere definizione della lite (*cfr.*: Cons. Stato, sez. III, 22 gennaio 2016 n. 213; T.a.r. Puglia, Bari, sez. III, 6 aprile 2018, n. 521; T.a.r.

Lazio, Latina, sez. I, 22 marzo 2018, n. 147; T.a.r. Puglia, Bari, sez. I, 19 novembre 2014, n. 1400).

Ed invero, poiché è dal provvedimento originario che discende la lesione in relazione alla quale viene invocata l'autotutela, è da tale atto che sorge per la parte ricorrente l'onere di impugnativa entro i termini di legge.

Ordinariamente, il diniego espresso di autotutela costituisce atto meramente confermativo dell'originario provvedimento, che non compie alcuna nuova valutazione degli interessi in gioco, ma piuttosto, pronunciando sulle doglianze spiegate dal soggetto interessato, anche in conformità ai generali principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, nonché in funzione preventiva di un possibile contenzioso giurisdizionale, si limita a smentire l'idoneità delle avverse censure a scalfire le valutazioni in precedenza svolte, meramente confermandole nelle conclusioni raggiunte, di talché l'autotutela non può costituire un mezzo per una sostanziale rimessione in termini quanto alla contestazione dell'originario provvedimento.

La giurisprudenza si è spinta persino ad affermare che “il diniego di autotutela si fonda su ragioni di merito amministrativo, esulanti dalla giurisdizione di qualsivoglia giudice: il giudice non potrebbe, cioè, valutare se il diniego di autotutela sia stato bene o male esercitato, perché se ciò facesse la conseguenza sarebbe un ordine, rivolto all'Amministrazione, di nuovo esercizio del potere di autotutela secondo parametri fissati dal giudice e questo sarebbe uno sconfinamento del giudice in un potere di merito riservato esclusivamente all'Amministrazione e, come tale, incoercibile; il diniego espresso di autotutela non sarebbe, dunque, impugnabile anche per l'esposta, assorbente ragione che si tratterebbe di atto espressione del potere di apprezzamento di interessi pubblici nel loro merito, con riguardo ad opportunità e convenienza, su cui il giudice amministrativo non ha giurisdizione” (cfr. T.a.r. Toscana, sez. II, 25 giugno 2018, n. 920).

6.3 Nel caso in esame, la ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione solo in data 8 settembre 2020, allorquando

era oramai decorso il termine di 30 giorni previsto *ex* art. 120, comma 5, c.p.a. per impugnare l'aggiudicazione, fidando, ma inutilmente, in una positiva conclusione del procedimento di autotutela da essa nelle more attivato, al fine del relativo ritiro da parte della Stazione appaltante.

6.4 Non vale in senso contrario invocare i principi di cui all'Adunanza Plenaria n. 12 del 2 luglio 2020, nella parte in cui ha chiarito che la decorrenza dei termini per l'impugnativa dell'aggiudicazione di una gara pubblica decorrono dalla sua pubblicazione unitamente a tutti gli atti di gara, ovvero comunque dalla piena conoscenza o conoscibilità del contenuto concreto degli atti lesivi della procedura, rilevando a tal fine il tempo necessario per accedere alla documentazione presentata dall'aggiudicataria ai sensi dell'art. 76, comma 2, del D.lgs. 50/2016, essendo evidente che la ricorrente, già in occasione della visione della documentazione oggetto di ostensione, ovvero in data 12 giugno 2020, o al più tardi in data 18 giugno 2020, ha avuto completa contezza della lesività del provvedimento, stante la sostanziale sovrapposizione delle doglianze rappresentate con l'istanza di autotutela del 18 giugno 2020 e le pedissequa censure di merito articolate in ricorso.

6.5 Dunque, poiché, per quanto esposto, l'impugnazione proposta non vale di per sé a riaprire i termini per impugnare, ne consegue la tardività dell'impugnativa avverso l'aggiudicazione, atto concretamente pregiudizievole e ormai divenuto definitivo perché non autonomamente impugnato entro il termine di decadenza, con conseguente irricevibilità del ricorso diretto avverso gli atti della procedura concorsuale.

7. *Ad abundantiam*, va anche rilevato che il ricorso è comunque infondato nel merito, atteso che le censure spiegate non sono idonee a scalfire le coerenti e plausibili valutazioni espresse dalla S.A., sia in sede di esame delle offerte tecniche che di reiezione dell'istanza di autotutela, essendo emersa la sostanziale erroneità e infondatezza delle sollevate doglianze di inidoneità dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria a costituire un sistema chiuso.

7.1 Ed invero, all'esito delle disposte verifiche tecniche, documentali ed applicative è emerso che il prodotto offerto dalla ICU possedeva le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina di gara, la quale non specificava affatto la tipologia delle singole componenti né la quantità dei dispositivi necessari ad assicurare un sistema chiuso.

7.2 All'opposto, le non sconfessate valutazioni tecnico-discrezionali svolte dalla Commissione di gara attestano la perfetta idoneità dell'offerta tecnica della controinteressata, viepiù se valutata alla stregua di un principio di equivalenza funzionale, essendo basata su un innovativo e performante sistema incentrato sullo *standard* di connessione *Luer Lock*, che l'ente ha ritenuto in grado di soddisfare a pieno le proprie finalità, pur utilizzando solamente due dispositivi ("*Spinning Spiros Closed Male Luer Purple Cup*" e "*Chemo Clave Closed Vial Spike*"), essendo detti dispositivi dotati di specifiche caratteristiche che, attraverso la loro combinazione, consentono di realizzare un sistema chiuso, in grado cioè di garantire la perfetta tenuta dei farmaci antitumorali, l'assenza di contaminazioni chimiche e microbiche nonché la mancanza di scambi tra l'ambiente interno e esterno al sistema, sia nella fase di diluizione e di trasferimento in flaconi, in bolo e in sacca, che al momento della disconnessione delle varie componenti.

8. In conclusione, il ricorso è dunque irricevibile perché tardivo.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna la ricorrente società alla refusione delle spese di lite in favore della resistente amministrazione e dell'impresa controinteressata che liquida in complessivi €. 6.000,00 (€. 3.000,00 in favore di ciascuna parte), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2021, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Grazia D'Alterio

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Becton Dickinson Italia S.p.A.
in persona del legale rapp.te p.t.
Via E. Cialdini n.16
MILANO

A.O.C. U.O.C. Affari Legali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0007344/I Data: 02/03/2021 11:14
Ufficio: U.O.C. AFFARI LEGALI
Classifica:



p.c. Avv. Andrea Stefanelli
andrea.stefanelli@ordineavvocatipec.it

Oggetto: TAR Campania, sezione Napoli, RG 3165/2020 – sentenza n.1038/2021

Con sentenza n.1038/2021 del 17/2/2021 l'adito TAR Campania, sez.Napoli, , all'esito del procedimento iscritto al numero di R.G. 3165/2020, ha respinto il ricorso proposto da codesta società avverso il provvedimento di aggiudicazione del lotto 1 della procedura aperta indetta su MEPA Consip RDO 2459842 alla ICU Medical Europe srl, disponendo il pagamento in favore della resistente Azienda Ospedaliera delle spese processuali determinate nella misura di euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Tanto premesso si invita codesta Azienda a corrispondere la somma totale di euro 4200,00 così ripartita:

3000,00 compensi

15% spese generali = 450,00 euro

23,80 % oneri riflessi P.A. = 759,40 euro

La somma di 4200,00 potrà essere accreditata sul seguente IBAN:

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta presso UNICREDIT spa, Agenzia Caserta Vanvitelli – Piazza Vanvitelli, 24

81100 Caserta

IT17B0200814903000400006504

Causale "sentenza TAR Napoli n.1038/2021".

In mancanza di riscontro entro sette giorni, si procederà all'esecuzione forzata del citato titolo.

Distinti saluti.

Il Direttore U.O.C. Affari Legali
Avv. Chiara Di Biase

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
Via Palasciano 81100 - Caserta
U.O.C. Affari Legali Tel. 0823.232655-232520-232528-232645
e-mail: affarilegali@ospedalecasertapec.it

affarilegali2@ospedalecasertapec.it

Da: gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it
Inviato: giovedì 1 aprile 2021 14:50
A: affarilegali2@ospedalecasertapec.it
Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: TAR Napoli sentenza n.1038/2021 - Becton Dickinson Italia SpA
Allegati: TAR Napoli sentenza n.1038/2021 - Becton Dickinson Italia SpA (2,94 KB);
Dettaglio provvisorio 0000390 BECTON DICKINSON ITALIA S P A.pdf

Buongiorno,

sul conto del Tesoriere è stato effettuato il bonifico che ha generato il provvisorio in entrata n. 390 del 26.03.2021 ci si allega alla presente.

Cordiali
Saluti

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta

Da: Per conto di: affarilegali2@ospedalecasertapec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: giovedì 1 aprile 2021 12:24
A: gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: TAR Napoli sentenza n.1038/2021 - Becton Dickinson Italia SpA

Messaggio di posta certificata

Il giorno 01/04/2021 alle ore 12:24:22 (+0200) il messaggio
"TAR Napoli sentenza n.1038/2021 - Becton Dickinson Italia SpA " è stato inviato da
"affarilegali2@ospedalecasertapec.it"
indirizzato a:
gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210401122422.31958.156.2.64@pec.aruba.it

Dettaglio provvisorio 0000100

Tipo provvisorio	Entrata		
Conto Corrente	0000100		
Descr. stipendi/delegazioni			
Data caricamento	26/03/2021		
Tipo imputazione	1 FRUTTIFERE		
Importo Provvisorio		4.200,00 EUR	
Importo cliente		4.200,00 EUR	
Bollo	50 BOLLO ESENTE		
Spese	50 SPESE ESENTE		
Commissioni	50 COMMISSIONI ESENTE		
Causale	0 Pagamento spese sentenza TAR d i Napoli 1038/2021 RG 3165/202 0 T4RJL534K650716166610157660.		
Codice cliente			
Anagrafica			
Cod. Fiscale/P.IVA			
Indirizzo	0 ()		
Coordinate IBAN	0 0		
Imp. da regolarizzare		4.200,00 EUR	
Bolletta Num.	390		
Data incasso	26/03/2021		
Distinta	0		

Numero riferimento ente	
Tipo conto	Ordinativo
Codice operazione	EE
Forma di Pagamento	INCASSO PAGAMENTO
Conto Banca Italia	10000000
Valuta Ente	26/03/2021
Valuta Cliente	-
Importo bollo	0,00 EUR
Importo spese	0,00 EUR
Importo commissioni	0,00 EUR
Tipo Codice	
Lingua	
Data regolarizzazione	-



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Collection Services srl
in persona del legale rapp.te p.t.
Via Eufemiano n.8
Roma

A.O.D. USC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0007972/I Data: 08/03/2021 09:49
Ufficio: USC AFFARI LEGALI
Classifica:



p.c. avv. Patrizia Kivel Mazuy
Avv. Maria Rosaria Amodio
Avv. Claudia Piscione Kivel Mazuy
patriziakivelmazuy@avvocinapoli.legalmail.it

Oggetto: TAR Campania, sezione Napoli, RG 2000/2020 – ordinanza collegiale n. 292/2021

Con ordinanza n.292/2021 del 14.01.2021 l'adito TAR Campania, sez.Napoli., all'esito della discussione della Camera di Consiglio per l'accoglimento dell'istanza ex art.1156. co 2 c.p.a. depositata da codesta società in data 20.11.2020, ha respinto l'istanza di accesso disponendo il pagamento in favore della resistente Azienda Ospedaliera delle spese processuali determinate nella misura di euro 500,00 oltre accessori di legge.

Tanto premesso si invita codesta Azienda a corrispondere la somma totale di euro 711,85 così ripartita:

500,00 compensi

15% spese generali = 75,00 euro

23,80 % oneri riflessi P.A. = 136,85 euro

La somma di 711,85 potrà essere accreditata sul seguente IBAN:

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta presso UNICREDIT spa, Agenzia Caserta Vanvitelli – Piazza Vanvitelli, 24
81100 Caserta

IT17B0200814903000400006504

Causale "ordinanza TAR Napoli n.292/2021- RG 2000/2020".

In mancanza di riscontro entro sette giorni, si procederà all'esecuzione forzata del citato titolo.

Distinti saluti.

Il Direttore U.O.C. Affari Legali
Avv. Chiara Di Biase

affarilegali2@ospedalecasertapec.it

Da: gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it
Inviato: venerdì 30 aprile 2021 10:58
A: affarilegali2@ospedalecasertapec.it
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: Collextion Services sentenza n. 292/2021
Allegati: daticert.xml; Collextion Services sentenza n. 292/2021 (2,64 KB)

Buongiorno,

Il provvisorio 455 di 711,85 euro (COLLECTION SERVICES S.R.L.) risulta regolarmente incassato e regolarizzato sul conto del Tesoriere.

Cordiali Saluti

Dott. Raffaele Grilli

U.O.C. GEF

Da: Per conto di: affarilegali2@ospedalecasertapec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: giovedì 8 aprile 2021 14:19
A: gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Collextion Services sentenza n. 292/2021

Messaggio di posta certificata

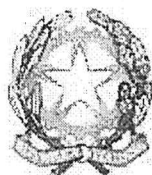
Il giorno 08/04/2021 alle ore 14:19:26 (+0200) il messaggio
"Collextion Services sentenza n. 292/2021" è stato inviato da "affarilegali2@ospedalecasertapec.it"
indirizzato a:
gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210408141926.05226.298.1.66@pec.aruba.it

Pubblicato il 14/01/2021

N. 00292/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02000/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2000 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Collextion Services S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Kivel Mazuy, Maria Rosaria Amodio e Claudia Piscione Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli al Viale Gramsci 10;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli via S. Lucia, n. 81;

Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria *ex lege* in Napoli, via Diaz 11;

So.Re.Sa. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Antonio Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

A.O.R.N. Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Di Biase, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

A.O.R.N. San Giuseppe Moscati di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lydia D'Amore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Fusco, Massimo Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla Via della Croce Rossa n. 8;

Regione Campania Unità di Crisi Regionale della Regione Campania
Nominato con Dpc 623 del 27/2/2020 (non costituita in giudizio);

Per l'accoglimento dell'istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a. depositata dalla ricorrente in data 20 novembre 2020.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario della Regione Campania, di So.Re.Sa. S.p.A., di A.o.r.n. Caserta, di A.o.r.n. San Giuseppe Moscati di Avellino e di A.o.r.n. Santobono-Pausilipon;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l'istanza di accesso non risulta positivamente apprezzabile, essendo rivolta all'acquisizione di informazioni che non sono strettamente connesse al presente giudizio secondo quanto prescritto dall'art. 116 co. 2

c.p.a., in quanto relative agli sviluppi dell'attività di approvvigionamento di D.P.I. da parte dell'Amministrazione regionale, successivi alla gravata revoca e al primo periodo emergenziale;

Rilevato che il giudizio non può essere definito nel merito nella presente sede camerale, come richiesto dalla SO.RE.SA. S.p.A., tenuto conto che tale possibilità è circoscritta al procedimento cautelare ai sensi dell'art. 120, co. 6, c.p.a.

Rilevato che le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come specificato in dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti del Commissario ad acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario della Regione Campania.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), respinge l'istanza di accesso.

Condanna la Collextion Service s.r.l. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Regione Campania, Soresa, A.O.R.N. Caserta, A.O.R.N. San Giuseppe Moscati di Avellino e A.O.R.N. Santobono-Pausilipon nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge. Compensa le spese con il Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario della Regione Campania.

Fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 marzo 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere

Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico De Falco

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA UOC AFFARI LEGALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N.92 DEL 21.07.2020

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €4.711,85

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 5020202150 - Incent.personale collab.attività consul.non sanit. da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 16/06/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri